

N. 2436

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ERROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1997

Norme in materia di pianificazione urbanistica

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si vuole per un verso dare certezza alla normativa sugli strumenti urbanistici generali imponendo ai comuni l'adozione degli stessi entro date determinate, a pena di sanzioni, e per l'altro verso ovviare ad uno dei più grossi inconvenienti nella pianificazione urbanistica che è dato dal decorrere di tempi molto lunghi per l'approvazione da parte della regione degli strumenti urbanistici già adottati dai comuni.

Sono previsti, infatti, termini perentori sia per la prima adozione sia per l'approvazione da parte della regione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, decorsi infruttuosamente i quali gli strumenti si intendono approvati.

Nel quadro di una riforma in senso federalista dello Stato la norma in oggetto conferisce certezza nei rapporti tra comuni e

regioni e reca un qualificante contributo allo snellimento delle procedure in materia di pianificazione urbanistica, nonché alla formazione di un quadro di certezze normative per i cittadini e per gli operatori del settore.

La necessità di tale normativa, avvertita già da molto tempo, ha trovato la sua prima elaborazione durante il governo Berlusconi che per primo la redasse sotto forma di decreto-legge (decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551). Tale decreto è stato reiterato svariate volte fino al settembre 1996 (decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495) ma non è stato infine convertito in legge, lasciando la materia nuovamente priva della disposizione in oggetto.

Si è avvertita quindi l'esigenza di ripresentarla con un disegno di legge *ad hoc* di cui si auspica una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis. Nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici».

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio di adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che dispone per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane».

3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte del-

la regione e, ove previsto, della provincia o di altro ente locale, avviene entro e non oltre centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere introdotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c-bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. I termini di cui al comma 3 per l'approvazione degli strumenti urbanistici e relative varianti già adottati e trasmessi alla regione, provincia o altro ente locale, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere *c-bis*) e *2-bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.